

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 29

Roma, 28 ottobre 2021

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali
e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2021.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 180.
- /// **Legge 28 febbraio 1986, n. 41:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", con riferimento all'art. 20, comma 6.
- /// **Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", con riferimento all'art. 1, comma 287.
- /// **Delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail del 20 luglio 2021, n. 205:** "Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2021".

/// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021, n. 173¹**, concernente la rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2021, adottato sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail del 20 luglio 2021, n. 205.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021, n. 173 ha fissato, con decorrenza 1° luglio 2021, in euro 263,37, l'importo dell'assegno mensile di incollocabilità.

L'importo è uguale a quello in vigore dal 1° luglio del 2020 in quanto la variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%).

In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1

¹ Allegato 1 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021, n. 173.